



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

Organo d'esecuzione del servizio civile ZIV
Organo centrale

Modifiche di ordinanze nel diritto in materia di servizio civile

Spiegazioni

Indice

1	Introduzione.....	3
2	Adeguamenti dell’OSCi	3
3	Adeguamenti dell’ordinanza sul sistema d’informazione del servizio civile	4
4	Ordinanza del DEFR sul servizio civile e abrogazione dell’ordinanza del DEFR sulle prestazioni in denaro a favore delle persone che prestano servizio civile	4
5	Spiegazioni concernenti i singoli articoli	5
5.1	Ordinanza sul servizio civile (OSCi; RS 824.01)	5
5.2	Ordinanza sul sistema d’informazione del servizio civile (RS 824.095)	8
5.3	Ordinanza del DEFR sul servizio civile	9

1 Introduzione

Il diritto in materia di esecuzione del servizio civile richiede diverse modifiche, che comprendono adeguamenti dell'ordinanza sul servizio civile (OSCi; RS 824.01) volti a ottimizzare alcune norme d'esecuzione (cfr. cap. 2), adeguamenti dei diritti di accesso e di trattamento dei dati nell'ordinanza sul sistema d'informazione del servizio civile (RS 824.095) resi necessari dalla riorganizzazione dell'organo centrale dell'organo d'esecuzione del servizio civile, e il completamento dell'articolo sullo scopo e degli elenchi concernenti la raccolta dei dati e la comunicazione di dati personali in quest'ultima ordinanza (cfr. cap. 3). Le modifiche delle due ordinanze entreranno in vigore il 1° gennaio 2018.

Il DEFR intende porre in vigore per la stessa data anche un'ordinanza dipartimentale sul servizio civile (in base alla norma di delega introdotta il 1° luglio 2016 nell'OSCi per il contingentamento dei giorni di servizio in caso di impieghi in aziende agricole [cfr. art. 6 cpv. 2 OSCi]). Nel contempo verrà abrogata l'ordinanza del DEFR sulle prestazioni in denaro a favore delle persone che prestano servizio civile, le cui disposizioni verranno integrate nella nuova ordinanza del DEFR (cfr. n. 4).

Il capitolo 5 contiene spiegazioni dettagliate sulle singole disposizioni degli atti normativi menzionati.

2 Adeguamenti dell'OSCi

Nell'OSCi vengono effettuate in particolare le seguenti modifiche:

- *Catastrofi e situazioni d'emergenza* (art. 4 cpv. 4 lett. b e b^{bis}; 8d cpv. 1 lett. b; 9 cpv. 3 lett. c e d; 38 cpv. 2 lett. c e d, 81a cpv. 7 lett. b; 96 cpv. 1 lett. e OSCi): le precisazioni introdotte dal 1° luglio 2016 in seguito alla riformulazione dell'ambito d'attività «prevenzione e aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza nonché rigenerazione dopo simili eventi» nell'articolo 4 capoverso 1 lettera h della legge sul servizio civile (LSC; RS 824.0) sono risultate in parte eccessivamente restrittive. Si devono quindi adeguare di conseguenza alcune disposizioni applicabili agli impieghi nelle fasi di prevenzione, aiuto e rigenerazione. Ciò non toglie che il servizio civile non è un'organizzazione di primo intervento e non dovrebbe diventare un partner del Sistema integrato di protezione della popolazione. Gli impieghi del servizio civile si svolgono in tutte le sottofasi della fase di prevenzione (ossia misure precauzionali e preparazione operativa). Nella fase di aiuto gli impieghi avvengono prevalentemente nella sottofase di ripristino e, in situazioni d'emergenza (pandemia e gestione dei rifugiati), anche in quella di intervento. Nel quadro della Gestione delle risorse della Confederazione (ResMaB) gli impieghi del servizio civile riguardano anche la sottofase dei preparativi all'intervento (in caso di pandemia). Nella fase di rigenerazione, infine, la sottofase di ricostruzione ha un'importanza centrale, mentre quella di valutazione dell'evento è irrilevante.
- *Aziende con pascoli comunitari e aziende d'estivazione* (art. 5 cpv. 3, 6 cpv. 2 e 3, 9 cpv. 5 nonché appendice 1 n. 2 lett. b e n. 3 OSCi): queste aziende agricole possono ora essere riconosciute quali istituti d'impiego a partire da una dimensione di 10 carichi normali. Viene inoltre disciplinato in dettaglio il periodo ammesso per gli impieghi in queste aziende e le norme per impieghi di gruppo speciali vengono adeguate di conseguenza.
- *Condizioni di riconoscimento di enti che svolgono impieghi all'estero* (art. 11 cpv. 4 OSCi): la norma introdotta il 1° luglio 2016 deve essere abrogata poiché impedisce il riconoscimento a livello di mansionari (cfr. art. 42 cpv. 2^{bis} LSC) anche di enti la cui missione corrisponde allo scopo degli impieghi all'estero previsto dalla legge. Le disposizioni legali vigenti bastano per escludere dal riconoscimento a livello di mansionari enti la cui missione non è ritenuta compatibile con gli obiettivi in materia di cooperazione allo sviluppo, dell'aiuto umanitario o della promozione civile della pace della Svizzera perché, ad esempio, manifestamente finalizzati a diffondere correnti di pensiero religiose o ideologiche.
- *Armonizzazione delle scadenze per la successione dei periodi d'impiego* (art. 31a cpv. 4 OSCi): la precisazione serve all'attuazione coerente delle norme d'esecuzione anche per le convocazioni d'ufficio.
- *Limitazione a due ambiti d'attività e regola dei 70 giorni* (art. 36 e 37 cpv. 5^{bis} OSCi): le due disposizioni sono state introdotte nel 2011 allo scopo di ridurre l'attrattiva del servizio civile.

Vengono abrogate non avendo manifestamente prodotto gli effetti auspicati: di fatto non hanno contribuito a ridurre il numero di ammissioni ma hanno comportato notevoli svantaggi, sfavorendo in modo sproporzionato alcuni ambiti d'attività (in particolare l'agricoltura e la conservazione dei beni culturali), ostacolando l'esecuzione e l'imposizione dell'obbligo del servizio civile e causando un importante aumento dell'onere amministrativo. Questi svantaggi non sono compensati da un'utilità degna di nota. L'eliminazione delle due disposizioni tiene conto anche della richiesta del postulato Hassler 15.3637 del 18 giugno 2015 di facilitare l'impiego dei civilisti nell'agricoltura: in tal modo si può incrementare sensibilmente l'attrattiva di questo settore. Si dovrà pertanto proporre lo stralcio del postulato.

- *Correzione di rimandi*: modifica di un rimando sbagliato a un articolo in una rubrica (art. 19 OSCi) e cancellazione di un rimando superfluo (art. 65 cpv. 2 OSCi).
- *Collezione di dati dell'organo d'esecuzione per la valutazione di giornate d'introduzione, corsi di formazione e impieghi* (art. 110 OSCi): con il nuovo articolo 110 OSCi viene creata la necessaria base legale.
- *Banca dati dell'organo d'esecuzione per la gestione dei partner* (art. 110a OSCi): con il nuovo articolo 110a OSCi viene creata la necessaria base legale.

3 Adeguamenti dell'ordinanza sul sistema d'informazione del servizio civile

Lo scopo del sistema d'informazione E-ZIVI (art. 3 lett. d) e dell'elenco delle persone i cui dati sono contenuti in E-ZIVI vengono ampliati (art. 5 cpv. 2 lett. c). Oltre ad alcuni adeguamenti redazionali (art. 3 lett. e ed art. 5 cpv. 2 lett. d), vengono aggiunte persone presso le quali sono raccolti i dati (art. 6 lett. b) e viene ampliato l'elenco degli organi ai quali l'organo d'esecuzione comunica dati personali (per lo svolgimento di indagini; art. 8 lett. l). Si rimanda inoltre a una nuova versione delle istruzioni del Consiglio federale del 1° luglio 2015 sulla sicurezza TIC nell'Amministrazione federale (art. 11 cpv. 1). Infine, l'allegato è riformulato in seguito alla riorganizzazione dell'organo centrale dell'organo d'esecuzione del servizio civile e allo scopo di ottimizzare l'esecuzione.

4 Ordinanza del DEFR sul servizio civile e abrogazione dell'ordinanza del DEFR sulle prestazioni in denaro a favore delle persone che prestano servizio civile

Questa nuova ordinanza dipartimentale integra nel capitolo 1 il contingentamento dei giorni di servizio nelle aziende agricole, finora disciplinato a livello di istruzioni. La sezione 1 stabilisce per quanti giorni di servizio può essere impiegata annualmente nelle aziende agricole, escluse le aziende con pascoli comunitari e le aziende d'estivazione, una persona che presta servizio civile. Sono determinanti la dimensione delle superfici e l'ammontare dei contributi per misure di promozione e sviluppo della qualità del paesaggio. L'OSCi prescrive già che queste aziende hanno diritto a un solo civilista per ogni impiego (cfr. appendice 1 n. 2 lett. a OSCi). Le aziende con pascoli comunitari e le aziende d'estivazione possono invece impiegare più civilisti contemporaneamente in base al numero di carichi normali (cfr. appendice 1 n. 2 lett. b OSCi). Il numero di giorni di servizio ammessi per queste aziende è disciplinato nella sezione 2; in linea di principio sono determinanti la durata del periodo d'estivazione e il numero massimo di civilisti ammessi secondo l'OSCi.

Nella pratica il numero di giorni di servizio spettanti ogni anno a un determinato istituto d'impiego è stabilito nel singolo caso nel quadro della decisione di riconoscimento quale istituto d'impiego del servizio civile o della decisione sull'adeguamento della decisione di riconoscimento in base ai rispettivi mansionari. Attraverso l'assegnazione per i rispettivi mansionari si garantisce che i giorni di servizio siano impiegati unicamente nel quadro dei progetti e dei programmi ammessi.

Il capitolo 2 della nuova ordinanza dipartimentale contiene disposizioni dell'attuale ordinanza del DEFR sulle prestazioni in denaro a favore delle persone che prestano servizio civile, che dovrà ora essere abrogata.

5 Spiegazioni concernenti i singoli articoli

5.1 Ordinanza sul servizio civile (OSCi; RS 824.01)

Art. 4 cpv. 4 lett. b e b^{bis}

La limitazione dei lavori di sostegno amministrativo era stata introdotta per garantire che gli impieghi del servizio civile non incidano sul mercato del lavoro e assicurare l'equivalenza secondo l'articolo 5 LSC negli impieghi ordinari. Gli impieghi nell'ambito d'attività delle catastrofi e situazioni d'emergenza si svolgono tuttavia in tutte le fasi solo a determinate condizioni. Le persone soggette al servizio civile devono poter essere impiegate – nel pubblico interesse – con la maggiore flessibilità possibile e in funzione dei bisogni, non soltanto nella fase di aiuto ma anche nelle esercitazioni con i partner (in particolare i Cantoni) e nella rigenerazione.

Art. 5 cpv. 3

La dimensione minima di cui un'azienda con pascoli comunitari o un'azienda d'estivazione deve disporre per poter essere riconosciuta quale istituto d'impiego viene aumentata da cinque a dieci carichi normali (in conformità con gli adeguamenti nell'appendice 1 n. 2 lett. b). Questa modifica è giustificata dal fatto che le aziende con meno di dieci carichi normali sono strutture molto piccole il cui numero è in diminuzione.

Art. 6 cpv. 2 e 3

Con l'espressione «in particolare» inserita nel capoverso 2 si precisa che la dimensione delle superfici e l'importo dei contributi non sono gli unici criteri che il DEFR deve considerare nella regolamentazione dei giorni di servizio ammessi. Eliminando l'espressione «al massimo» nel capoverso 3 viene disciplinato in modo definitivo il periodo di tempo ammesso per gli impieghi in queste aziende (risposta alla domanda: quando sono consentiti gli impieghi?). Questa modifica avviene in conformità con la modifica dell'appendice 1 numeri 2 lettera b e 3 e dell'articolo 9 capoverso 5 OSCi.

Art. 8d cpv. 1 lett. b

Le esperienze acquisite nel corso di un progetto pilota hanno mostrato che il capoverso 1 lettera b va esteso alla fase di prevenzione poiché i processi con le organizzazioni partner (Comuni, Cantoni, istituti d'impiego già riconosciuti) devono essere predisposti prima che si verifichi una catastrofe o una situazione d'emergenza e alcune organizzazioni partner non possono o non vogliono assumere il ruolo di istituti d'impiego. Sono immaginabili anche altri scenari in cui può essere opportuno che l'organo d'esecuzione funga da istituto d'impiego. Lo stesso vale per la fase di rigenerazione.

Art. 9 cpv. 3 lett. c e d, nonché cpv. 5

Adeguamenti nel capoverso 3: le esperienze acquisite con i progetti pilota hanno evidenziato la necessità di estendere la disposizione senza limiti alla fase di prevenzione per poter raccogliere le informazioni auspiccate. Lo stesso vale per la fase di rigenerazione.

Il capoverso 5 riprende le condizioni, finora contenute nell'appendice 1 numero 2 lettera b in una nota a piè di pagina, in presenza delle quali si applica la norma derogatoria per lo svolgimento di impieghi di gruppo speciali in aziende con pascoli comunitari e in aziende d'estivazione (mentre il calcolo del numero massimo di impieghi è disciplinato nell'appendice 1 numero 3). La formulazione si rifà al nuovo articolo 6 capoverso 3 OSCi.

Art. 11 cpv. 4

La disposizione attualmente in vigore era stata introdotta per evitare che fossero riconosciuti a «livello di mansionari» (cfr. art. 42 cpv. 2^{bis} LSC) enti la cui missione (ad es. diffusione di correnti di pensiero religiose) è contraria agli obiettivi dell'articolo 7 capoverso 3 LSC, anche se il relativo mansionario (ad es. corso di alfabetizzazione) non sembra porre problemi. Questa disposizione rende tuttavia impossibile anche il riconoscimento a livello di mansionari di enti la cui missione coincide con gli obiettivi di

legge degli impieghi all'estero. Va pertanto abrogata senza essere sostituita. Le condizioni di riconoscimento in caso di impieghi all'estero si applicano infatti anche agli enti riconosciuti a livello di mansionari, come risulta già dalla sistematica dell'articolo 42 LSC, il cui capoverso 2 stabilisce che devono essere soddisfatti i requisiti previsti agli articoli 2–6. Il capoverso 2^{bis} può essere inteso solo come relativizzazione del requisito di cui all'articolo 4 capoverso 1. L'istituto deve continuare a soddisfare tutti gli altri requisiti (di fatto si approva la domanda di riconoscimento di un ente e il riconoscimento riguarda quest'ultimo e non un mansionario). L'articolo 87 capoverso 2 OSCi rispecchia questa interpretazione: «Se l'istituto richiedente soddisfa tutti *i requisiti ad eccezione dell'articolo 4 capoverso 1 LSC*, deve *inoltre* dimostrare che i mansionari delle persone che prestano servizio civile contengono esclusivamente compiti corrispondenti agli ambiti d'attività di cui all'articolo 4 capoverso 1 LSC». Occorre quindi verificare se sussistono conflitti con il diritto in materia di servizio civile tenendo conto di tutte le norme relative al riconoscimento, e non soltanto in base al mansionario proposto. Se tali norme vengono applicate correttamente è impossibile ignorare l'incompatibilità della missione dell'ente richiedente con gli obiettivi dell'articolo 7 capoverso 3 OSCi. Di conseguenza gli enti la cui missione non è compatibile con gli obiettivi della cooperazione allo sviluppo, dell'aiuto umanitario o della promozione civile della pace, ad esempio perché apertamente volta alla diffusione di correnti di pensiero ideologiche, rimangono esclusi dal riconoscimento, anche a livello di mansionari.

Art. 19

In base alle disposizioni dell'articolo 11 capoverso 3 lettere b e c LSC introdotte il 1° luglio 2017 il rinvio all'articolo 11 lettera b contenuto nella rubrica deve essere corretto con articolo 11 lettera d.

Art. 31 a cpv. 4

Se non sono disponibili istituti d'impiego adeguati per l'emissione una convocazione d'ufficio, l'organo d'esecuzione deve poter derogare, anche per quanto riguarda l'obbligo d'impiego di cui all'articolo 38 capoverso 3 OSCi, al termine entro il quale deve essere svolto l'impiego. L'ultima frase della disposizione è completata di conseguenza (citazione dell'art. 38 cpv. 3 OSCi) e rettificata dal punto di vista redazionale (due nuove frasi).

Art. 36

Questa disposizione deve essere abrogata. Era stata introdotta per ridurre l'attrattiva del servizio civile, ma in pratica non ha prodotto gli effetti sperati e non ha contribuito a ridurre l'attrattiva del servizio civile né il numero di ammissioni. È risultata poco efficace e non ha aiutato a migliorare la qualità o l'utilità del servizio civile. Già prima della sua introduzione, la quota delle persone soggette al servizio civile che aveva svolto i suoi impieghi in al massimo due ambiti d'attività ammontava al 94 per cento, e in seguito è solo leggermente salita, arrivando al 98 per cento. La disposizione ha sfavorito alcuni ambiti d'attività, in particolare l'agricoltura e la conservazione dei beni culturali, e ha limitato le possibilità d'impiego nel programma prioritario quando i posti d'impiego liberi erano assegnati a un terzo ambito d'attività. In generale ha ostacolato l'esecuzione dell'obbligo del servizio civile e ha causato un onere sproporzionato. È stato necessario rispiegarla di continuo ai civilisti, controllare che fosse rispettata, respingere le convenzioni d'impiego non conformi e aiutare i civilisti che non avevano trovato un impiego corrispondente. Questi grossi svantaggi non sono stati compensati da un'utilità degna di nota. L'abrogazione della disposizione tiene conto della richiesta del postulato Hassler 15.3637 di agevolare gli impieghi del servizio civile nell'agricoltura.

Art. 37 cpv. 5^{bis}

Questa disposizione deve essere abrogata. Era stata introdotta per ridurre l'attrattiva del servizio civile, ma in pratica non ha prodotto gli effetti sperati e non ha contribuito a ridurre l'attrattiva del servizio civile né il numero di ammissioni. La norma ha avuto effetti minimi e non ha contribuito a migliorare la qualità o l'utilità del servizio civile dato che i programmi prioritari erano già consolidati prima della sua introduzione nel 2011. Nel 2009 il 53 per cento dei giorni di servizio civile era stato prestato in un programma prioritario. Nel 2016 poco meno del 60 per cento dei giorni di servizio sono stati prestati per

mansionari di programmi prioritari considerati tali già nel 2009. Questo aumento non è stato però indotto principalmente dalla regola dei 70 giorni. Nel complesso la disposizione è stata controproducente anche dal punto di vista qualitativo avendo eccessivamente sfavorito alcuni ambiti d'attività, in particolare l'agricoltura e la conservazione dei beni culturali. In generale ha ostacolato l'esecuzione dell'obbligo del servizio civile e ha causato un onere sproporzionato. È stato necessario rispiegarla di continuo ai civilisti, controllare che fosse rispettata, respingere le convenzioni d'impiego non conformi e aiutare i civilisti che non avevano trovato un impiego corrispondente. Questi grossi svantaggi non sono stati compensati da un'utilità degna di nota. L'abrogazione della disposizione tiene conto della richiesta del postulato Hassler 15.3637 di agevolare gli impieghi del servizio civile nell'agricoltura.

Art. 38 cpv. 2 lett. c e d

Le esperienze acquisite con i progetti pilota hanno evidenziato la necessità di estendere la disposizione senza limiti alla fase di prevenzione per poter raccogliere le informazioni auspiccate. Lo stesso vale per la fase di rigenerazione.

Art. 65 cpv. 2

In seguito all'adeguamento delle disposizioni concernenti l'indennizzo delle spese di alloggio, entrato in vigore il 1° luglio 2016 (art. 66 OSCi), l'ultima frase dell'articolo 65 capoverso 2 OSCi è diventata obsoleta, ma si era inavvertitamente ommesso di abrogarla a quel momento.

Art. 81 a cpv. 7 lett. b

La nuova formulazione precisa che il corso può già essere seguito quando si profila una catastrofe o una situazione d'emergenza (ad es. pandemia) e non solo al momento in cui è già in atto la fase di aiuto.

Art. 96 cpv. 1 lett. e

Nella fase di prevenzione occorre esercitarsi nella collaborazione con i Comuni e i Cantoni per poter prestare aiuto quanto più rapidamente possibile in caso di catastrofe o di situazioni d'emergenza. L'esperienza finora acquisita ha mostrato che gli impieghi (alloggio, vitto, assistenza e introduzione) possono essere organizzati in modo più efficiente e conveniente se i partner stessi dell'organo d'esecuzione chiedono di essere riconosciuti quali istituti d'impiego. Per compensare l'onere supplementare che ne deriva per gli istituti d'impiego, deve essere offerta la possibilità di rinunciare a riscuotere i tributi. Il passaggio limitativo dell'attuale numero 2 «se le misure previste si riferiscono a un evento imminente» va pertanto eliminato. I numeri 1 e 2 della disposizione in vigore vengono riuniti nella lettera e. La formulazione potestativa non esclude che lo strumento dei tributi possa essere applicato in particolare per garantire la non incidenza sul mercato del lavoro, ad esempio laddove i Cantoni impiegano i civilisti come ausiliari in adempimento del loro obbligo di legge (ad es. stesura di carte dei pericoli).

Art. 110

Questa disposizione rappresenta la base legale per la collezione dei dati che serviranno all'organo d'esecuzione per valutare le giornate d'introduzione, i corsi di formazione e gli impieghi.

Art. 110a

Questa disposizione rappresenta la base legale per la banca dati dell'organo d'esecuzione per la gestione dei partner.

Appendice 1 n. 2 lett. b e n. 3

Appendice 1 numero 2 lettera b: le prime due righe della tabella tengono conto della modifica dell'articolo 5 capoverso 3 OSCi (diritto a una persona che presta servizio civile a partire da dieci carichi normali). Le condizioni di applicabilità della norma derogatoria per gli impieghi di gruppo speciali in

aziende con pascoli comunitari e in aziende d'estivazione, contenute nella nota a piè di pagina, vengono tolte dall'appendice e inserite nell'articolo 9 capoverso 5 OSCi. Il calcolo del numero massimo di impieghi di gruppo è disciplinato nell'appendice 1 numero 3, che rimanda all'articolo 6 capoverso 2 OSCi. Il testo è inoltre rettificato dal punto di vista redazionale in conformità con la modifica dell'articolo 6 capoverso 3 OSCi.

5.2 Ordinanza sul sistema d'informazione del servizio civile (RS 824.095)

Art. 3 lett. d ed e

Alla lettera d viene aggiunta l'assistenza agli istituti d'impiego, che dovrà essere intensificata. Viene inoltre effettuato un adeguamento terminologico nella lettera e: dall'entrata in vigore dell'ultima revisione della LSC (FF 2014 5749), il 1° luglio 2016, non bisogna più svolgere un corso d'introduzione dopo l'ammissione al servizio civile, ma una giornata d'introduzione prima dell'ammissione. La disposizione va adeguata di conseguenza.

Art. 5 cpv. 2 lett. c e d

Dato che per lo svolgimento dei corsi d'istruzione e delle indagini presso i responsabili dei corsi vengono registrati anche i loro nomi e indirizzi (incl. numero di telefono e indirizzo e-mail), la lettera c va completata di conseguenza. Nella lettera d la terminologia viene adeguata (giornate d'introduzione anziché corsi d'introduzione).

Art. 6 lett. b

Nell'elenco si devono ora citare anche gli istituti d'impiego riconosciuti in quanto vengono raccolti dati anche presso questi ultimi (ad es. in merito agli impieghi in corso, all'assistenza e all'ispezione).

Art. 8 lett. l

I dati personali che vengono comunicati ai fornitori di prestazioni sono soprattutto indirizzi e-mail. La base legale per la raccolta dei dati che serve all'organo d'esecuzione per valutare le giornate d'introduzione, i corsi d'istruzione e gli impieghi deve essere creata nell'articolo 110 OSCi. I questionari compilati nel quadro delle valutazioni vengono salvati in questa raccolta di dati e non in E-ZIVI.

Art. 11 cpv. 1

La disposizione è modificata nella sua struttura (lett. a–c). Le istruzioni del Consiglio federale del 14 agosto 2013 sulla sicurezza TIC nell'Amministrazione federale sono state sostituite da nuove istruzioni il 1° luglio 2015 (FF 2015 4787), per cui nella lettera c bisogna rinviare alla versione attuale.

Allegato

L'allegato contiene una nuova versione conseguente alla riorganizzazione dell'organo centrale dell'organo d'esecuzione del servizio civile. L'elenco degli utenti (indicazione e accesso) nonché le loro autorizzazioni vengono adeguati di conseguenza. I nuovi utenti sono «responsabile Esecuzione» e «controlling strategico-politico (CSP)». I «collaboratori Controlling», «collaboratori Risorse umane» e «direzione dell'organo d'esecuzione» invece non sono più considerati utenti. Inoltre, per ottimizzare i processi nell'ambito dell'esecuzione, devono essere accordati ulteriori diritti di consultazione e di trattamento per l'adempimento dei compiti da parte di singoli utenti. Nell'allegato vengono pertanto inseriti due nuovi titoli (A Utenti con relativa indicazione e diritto di accesso al sistema di gestione e al sistema clienti; B Dati e diritto di consultazione e di trattamento).

Spiegazioni concernenti singoli punti della tabella relativa ai diritti di consultazione e di trattamento:

Numero 58, nuovo: per lo svolgimento dei corsi di formazione e delle indagini vengono salvati anche i dati personali dei responsabili dei corsi (cfr. art. 5 cpv. 2 lett. c).

Numero 59: E-ZIVI non contiene più soltanto i dati sui corsi di formazione frequentati, ma anche su quelli previsti e non frequentati.

Numero 60, nuovo: dato che la persona soggetta al servizio civile può ora iscriversi online ai corsi di formazione, occorre inserire questo campo.

Numero 71, nuovo: dato che la persona soggetta al servizio civile e l'istituto d'impiego devono poter disporre di un'adeguata possibilità di comunicazione diretta in E-ZIVI (ad es. chat) in relazione alla stipula di una convenzione d'impiego, occorre inserire questo campo.

Numero 72, nuovo: dato che la persona soggetta al servizio civile e l'istituto d'impiego possono stipulare direttamente una convenzione d'impiego tramite E-ZIVI, occorre inserire questo campo.

Numero 108, nuovo: vista la necessità di intensificare e unificare l'assistenza agli istituti d'impiego, viene creato un nuovo campo per l'inserimento dei dati in E-ZIVI. In seguito all'aggiunta dei nuovi campi è necessario aggiornare la numerazione della tabella.

5.3 Ordinanza del DEFR sul servizio civile

Art. 1 Superfici per la promozione della biodiversità

I giorni di servizio spettanti alle aziende agricole per i lavori di sistemazione e manutenzione di superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013 sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13) sono calcolati in base alle dimensioni delle superfici per la promozione della biodiversità indicate. Il numero di giorni di servizio per ettaro della rispettiva superficie è stato stabilito d'intesa con l'Ufficio federale dell'agricoltura in base a una stima dell'onere.

Art. 2 Superfici in zone declive e in forte pendenza

I giorni di servizio spettanti alle aziende agricole per i lavori di gestione di superfici in zone declive e in forte pendenza di cui agli articoli 43 e 44 OPD sono calcolati in base alle dimensioni e della declività delle superfici. Il numero di giorni di servizio per ettaro della rispettiva superficie è stato stabilito d'intesa con l'Ufficio federale dell'agricoltura in base a una stima dell'onere.

Art. 3 Lavori legati a progetti per il mantenimento, la promozione e lo sviluppo di paesaggi rurali variati

Il presente metodo di calcolo del numero annuale di giorni di servizio per i lavori legati a progetti per il mantenimento, la promozione e lo sviluppo di paesaggi rurali variati di cui all'articolo 63 OPD è stato stabilito d'intesa con l'Ufficio federale dell'agricoltura.

Art. 4 Lavori nell'ambito d'attività «protezione dell'ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio e foreste»

I giorni di servizio spettanti alle aziende agricole che realizzano progetti o programmi di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera a OSCi per lavori nell'ambito d'attività «protezione dell'ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio e foreste» sono calcolati in base alla superficie forestale o alla superficie di biotopi forestali ad alto valore ecologico. Il numero di giorni di servizio per ettaro della rispettiva superficie è stato stabilito d'intesa con l'Ufficio federale dell'agricoltura in base a una stima dell'onere per l'attività in questione.

Art. 5 Miglioramenti strutturali

I giorni di servizio spettanti alle aziende agricole che ricevono aiuti agli investimenti per miglioramenti strutturali nel quadro di progetti di cui agli articoli 14 e 18 o crediti di investimento di cui all'articolo 46 capoverso 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sui miglioramenti strutturali (OMSt; RS 913.1) è calcolato in base all'ammontare dei costi di progetto (le disposizioni dell'OMSt alle quali si fa riferimento

corrispondono al progetto di revisione previsto nella seconda consultazione degli uffici concernente il pacchetto di ordinanze agricole 2017. Anche la revisione dell'OMSt, che comprende una modifica dell'articolo 6 capoverso 1 lettera c OSCi volta a precisare i rimandi all'OMSt, dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2018. L'ordinanza del DEFR proposta presuppone quindi l'approvazione della revisione dell'OMSt). Per ogni 20 000 franchi di costi di progetto vengono accordati 7 giorni di servizio. I giorni di servizio vengono assegnati a tantum per la durata del progetto. Se il progetto si estende su più anni civili, l'istituto d'impiego può decidere liberamente come ripartire sulla durata del progetto i giorni di servizio che gli sono stati assegnati. Questa disposizione rispecchia la prassi attualmente seguita, fissata d'intesa con l'Ufficio federale dell'agricoltura.

Art. 6 Principio

Le aziende con pascoli comunitari e le aziende d'estivazione possono impiegare più civilisti contemporaneamente in base al numero di carichi normali. Il numero massimo di persone che prestano servizio civile è definito nell'appendice 1 numero 2 lettera b OSCi (nella versione del presente progetto di revisione dell'OSCi, la cui approvazione è la condizione necessaria per l'approvazione dell'ordinanza dipartimentale proposta). In linea di principio per stabilire il numero di giorni di servizio ammessi si fa riferimento a questo limite e alla durata del periodo d'estivazione. Tale principio vale anche per i progetti e i programmi previsti unicamente nella regione d'estivazione per lavori di protezione e cura dei pascoli e delle superfici che rientrano nella protezione della natura di cui all'articolo 29 OPD (cfr. art. 6 cpv. 1 lett. a n. 3 OSCi) e per la lotta contro le piante problematiche di cui all'articolo 32 capoverso 1 OPD (cfr. art. 6 cpv. 1 lett. a n. 4 OSCi).

Art. 7 Miglioramenti strutturali

I giorni di servizio spettanti alle aziende con pascoli comunitari e alle aziende d'estivazione che ricevono aiuti agli investimenti per miglioramenti strutturali nel quadro di progetti di cui agli articoli 14 e 18 o crediti di investimento di cui all'articolo 51 capoverso 7 OMSt è calcolato in base all'ammontare dei costi di progetto (le disposizioni dell'OMSt alle quali si fa riferimento corrispondono al progetto di revisione previsto nella seconda consultazione degli uffici concernente il pacchetto di ordinanze agricole 2017. Anche la revisione dell'OMSt, che comprende una modifica dell'art. 6 cpv. 1 lett. c OSCi volta a precisare i rimandi all'OMSt, dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2018. L'ordinanza del DEFR proposta presuppone quindi l'approvazione della revisione dell'OMSt). Per ogni 20 000 franchi di costi di progetto vengono accordati 7 giorni di servizio. I giorni di servizio vengono assegnati a tantum per la durata del progetto. Se il progetto si estende su più anni civili, l'istituto d'impiego può decidere liberamente come ripartire sulla durata del progetto i giorni di servizio che gli sono stati assegnati, ma sempre nel rispetto del principio secondo cui gli impieghi nelle aziende con pascoli comunitari e nelle aziende d'estivazione sono ammessi unicamente durante il periodo d'estivazione (+14 giorni prima e dopo). Questa disposizione rispecchia la prassi attualmente seguita, fissata d'intesa con l'Ufficio federale dell'agricoltura.

Art. 8 Importo per le piccole spese personali

L'articolo 8 corrisponde all'attuale articolo 1 dell'ordinanza del DEFR sulle prestazioni in denaro a favore delle persone che prestano servizio civile.

Art. 9 Abiti e scarpe da lavoro speciali necessari

L'articolo 9 corrisponde all'attuale articolo 2 dell'ordinanza del DEFR sulle prestazioni in denaro a favore delle persone che prestano servizio civile.

Art. 10 Vitto

L'articolo 10 corrisponde all'attuale articolo 3 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza del DEFR sulle prestazioni in denaro a favore delle persone che prestano servizio civile.

Art. 11 Tragitto quotidiano per recarsi al lavoro

L'articolo 11 corrisponde all'attuale articolo 5 capoverso 2 dell'ordinanza del DEFR sulle prestazioni in denaro a favore delle persone che prestano servizio civile.

Art. 12 Importi relativi agli impieghi all'estero

L'articolo 12 corrisponde – con alcune rettifiche redazionali – all'attuale articolo 6 dell'ordinanza del DEFR sulle prestazioni in denaro a favore delle persone che prestano servizio civile.

Art. 14 Disposizioni transitorie

Le disposizioni transitorie riguardano il vitto per la giornata d'introduzione previsto secondo il diritto previgente (corso d'introduzione) e l'indennizzo per l'utilizzazione dell'alloggio privato e per il tragitto per recarsi al lavoro convenuti prima del 1° luglio 2016.